

Università degli Studi di Perugia

D.R. n.

Il Rettore

1688

Bando di concorso
per l'ammissione ai
corsi di dottorato di
ricerca – XXVII ciclo
- a.a. 2011/2012

Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";

Visto l'art. 29 dello Statuto dell'Ateneo;

Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi di dottorato dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 1275 del 18.6.2008;

Visti i Regolamenti delle Scuole di dottorato circa l'articolazione delle prove di accesso ai corsi;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

Vista la nota MIUR prot. n. 545 del 4 Marzo 2011, con cui sono state assegnate a questa Università n. 13 borse di dottorato sul fondo di sostegno dei giovani, per l'esercizio finanziario 2010;

Vista la delibera del Senato Accademico in data 19 Luglio 2011, relativa all'approvazione delle proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato di ricerca relativi all'a.a. 2011/2012 (XXVII ciclo), ed al riparto di n.34 borse di Dottorato tra le Scuole di Dottorato;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 Luglio 2011, concernente l'approvazione delle proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato di ricerca relativi all'a.a. 2011/2012 (XXVII ciclo), la copertura finanziaria di n.34 borse di studio di dottorato e l'autorizzazione all'emanazione del relativo bando di concorso;

Visti i verbali delle Scuole di dottorato di ricerca concernenti il riparto delle 34 borse assegnate tra i corsi di dottorato di rispettiva competenza;

Visto il D.R. n. 1389 del 3 Agosto 2011, con cui è stato stabilito l'ammontare del contributo per la partecipazione a prove d'accesso e sono state stabilite le fasce di contributo per l'accesso, nonché la frequenza ai corsi a decorrere dall'a.a. 2011/2012;

Viste le convenzioni e gli accordi pervenuti da Enti esterni per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per i corsi di dottorato di ricerca;

Visto il D.R. n. 1630 del 30.9.2011 di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca – XXVII ciclo – ivi riportati, aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Perugia – a.a. 2011/2012;

DECRETA

**Art.1
Indizione**

E' indetto presso l'Università degli Studi di Perugia pubblico concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati:

SCUOLA DI DOTTORATO IN "SCIENZE BIOLOGICHE, BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE

Nome dottorato n. 18]:	BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA MOLECOLARE
Durata	4
Borse disponibili	1 ATENEO + 1 (ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA – FOGGIA)
Posti disponibili	4
Università consorziate	---
Coordinatore	ORLACCHIO ALDO
Lauree richieste per l'ammissione	Vecchio ordinamento: TUTTE; Nuovo ordinamento – laurea specialistica in: TUTTE

Nome dottorato n. 19]:	BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOMATERIALI NELLE MALATTIE VASCOLARI E ENDOCRINO-METABOLICHE
Durata	4
Borse disponibili	1 TRIENNALE (D.M. 492/2005) + 1 (FONDAZIONE PER LA RICERCA SUL DIABETE)
Posti disponibili	4
Università consorziate	BOLOGNA, SIENA
Coordinatore	GRESELE PAOLO
Lauree richieste per l'ammissione	Vecchio ordinamento: "BIOTECNOLOGIE", "BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE", "BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI", "BIOTECNOLOGIE MEDICHE", "BIOTECNOLOGIE VETERINARIE", "CHIMICA", "CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE", "FARMACIA", "INGEGNERIA BIOMEDICA", "INGEGNERIA DEI MATERIALI", "INGEGNERIA INFORMATICA", "INGEGNERIA MEDICA", "MEDICINA E CHIRURGIA", "MEDICINA VETERINARIA", "PSICOLOGIA", "SCIENZA DEI MATERIALI", "SCIENZE BIOLOGICHE", "SCIENZE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA", "SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI"; Nuovo ordinamento – laurea specialistica in: classi di laurea: 6/S "BIOLOGIA", 7/S "BIOTECNOLOGIE AGRARIE", 8/S "BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI", 9/S "BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE", 14/S

"FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE", 26/S
 "INGEGNERIA BIOMEDICA", 27/S "INGEGNERIA
 CHIMICA", 46/S "MEDICINA E CHIRURGIA", 47/S
 "MEDICINA VETERINARIA", 58/S "PSICOLOGIA", 62/S
 "SCIENZE CHIMICHE", 68/S "SCIENZE DELLA NATURA",
 69/S "SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA", 77/S
 "SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE", 78/S "SCIENZE E
 TECNOLOGIE AGROALIMENTARI", 82/S "SCIENZE E
 TECNOLOGIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO"

Nome dottorato n. 20]:	SCIENZE BIOCHIMICHE E BIOTECNOLOGICHE
Durata	4
Borse disponibili	1 TRIENNALE (D.M. 492/2005) + 1 (CORAL SPA)
Posti disponibili	4
Università consorziate	---
Coordinatore	MINELLI ALBA
Lauree richieste per l'ammissione	Vecchio ordinamento: "BIOTECNOLOGIE", "BIOTECNOLOGIE AGRARIE-VEGETALI", "BIOTECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI", "BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE", "BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI", "BIOTECNOLOGIE MEDICHE", "BIOTECNOLOGIE VETERINARIE", "CHIMICA", "CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE", "CHIMICA INDUSTRIALE", "FARMACIA", "FISICA", "INFORMATICA", "INGEGNERIA AERONAUTICA", "INGEGNERIA AEROSPAZIALE", "INGEGNERIA BIOMEDICA", "INGEGNERIA CHIMICA", "INGEGNERIA CIVILE", "INGEGNERIA CIVILE DIFESA SUOLO", "INGEGNERIA CIVILE PER LA DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE", "INGEGNERIA DEI MATERIALI", "INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE INDUSTRIALI", "INGEGNERIA INDUSTRIALE", "INGEGNERIA INFORMATICA", "INGEGNERIA MEDICA", "INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO", "MATEMATICA", "MEDICINA E CHIRURGIA", "MEDICINA VETERINARIA", "ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA", "PSICOLOGIA", "SCIENZA DEI MATERIALI", "SCIENZE AGRARIE", "SCIENZE AGRARIE TROPICALI E SUB-TROPICALI", "SCIENZE AMBIENTALI", "SCIENZE BIOLOGICHE", "SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE", "SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI", "SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE", "SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI", "SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI", "SCIENZE MOTORIE", "SCIENZE NATURALI"; Nuovo ordinamento – laurea specialistica in: classi di laurea: 6/S "BIOLOGIA", 7/S "BIOTECNOLOGIE AGRARIE", 8/S "BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI", 9/S "BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE", 14/S "FARMACIA E

FARMACIA INDUSTRIALE", 20/S "FISICA", 23/S
"INFORMATICA", 25/S "INGEGNERIA AEROSPAZIALE E
ASTRONAUTICA", 26/S "INGEGNERIA BIOMEDICA", 27/S
"INGEGNERIA CHIMICA", 32/S "INGEGNERIA
ELETTRONICA", 35/S "INGEGNERIA INFORMATICA", 38/S
"INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO", 45/S
"MATEMATICA", 46/S "MEDICINA E CHIRURGIA", 47/S
"MEDICINA VETERINARIA", 52/S "ODONTOIATRIA E
PROTESI DENTARIA", 58/S "PSICOLOGIA", 61/S
"SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI", 62/S
"SCIENZE CHIMICHE", 68/S "SCIENZE DELLA NATURA",
69/S "SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA", 74/S
"SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E
FORESTALI", 75/S "SCIENZE E TECNICA DELLO SPORT",
76/S "SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA MOTORIE
PREVENTIVE E ADATTATIVE", 77/S "SCIENZE E
TECNOLOGIE AGRARIE", 78/S "SCIENZE E TECNOLOGIE
AGROALIMENTARI", 79/S "SCIENZE E TECNOLOGIE
AGROZOOTECNICHE", 81/S "SCIENZE E TECNOLOGIE
DELLA CHIMICA INDUSTRIALE", 82/S "SCIENZE E
TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO",
SNT_SPEC/1 "SCIENZE INFERMIERISTICHE E
OSTETRICHE", SNT_SPEC/2 "SCIENZE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE",
SNT_SPEC/3 "SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
TECNICHE", "SNT_SPEC/4 "SCIENZE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE DELLA PREVENZIONE"

Il numero delle borse di studio potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti aggiuntivi. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio sarà determinato con decreto rettorale, prima dell'espletamento delle prove di ammissione, e pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo e nel sito web dell'Università.

Per quanto riguarda l'ammissione di idonei in soprannumero, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2 punto c, dall'art. 22, comma 4, e dall'art. 25, comma 3, del Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e di corsi di dottorato.

Art.2

Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione di cui al precedente articolo coloro i quali siano in possesso, **alla data di scadenza del presente bando**, di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del D.M. 509/1999, come modificato dal D.M. 270/2004, o di laurea specialistica o magistrale, conseguita presso Università italiane, **in conformità a quanto precisato all'art. 1 del presente bando di concorso in merito alle lauree richieste per l'ammissione**, ovvero di analogo titolo accademico conseguito presso

Università straniera, riconosciuto equipollente o di cui si chiede l'equipollenza ai soli fini dell'ammissione al corso.

I candidati con titolo di studio conseguito presso Università straniera devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili a consentire al Consiglio della Scuola interessata la dichiarazione di equipollenza in parola, in particolare: il diploma di laurea, in originale o copia autenticata, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario) e relativa dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente per territorio nel Paese di conseguimento del titolo.

Le domande che perverranno prive o carenti della suddetta documentazione non potranno essere considerate ammissibili.

Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati A e A1 (quest'ultimo solo in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte integrante del presente bando, con tutti gli elementi in essi richiesti.

Art.3

Domande di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema allegato (Allegato A - Allegato A1 nel caso di richiesta di equipollenza), **e corredata di tutta la relativa documentazione**, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia - Piazza dell'Università n.1 - 06123 - Perugia e **dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni**, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - Concorsi.

Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda e della relativa documentazione:

- consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ateneo nei giorni ed orari di apertura dello stesso;
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Rettore di questo Ateneo, all'indirizzo sopraindicato; al riguardo si precisa che saranno **irricevibili** le domande e la relativa documentazione che perverranno oltre il termine di 30 giorni sopraindicato, ancorché spedite entro il termine stesso;
- trasmissione mediante posta elettronica certificata, inviata dall'indirizzo di P.E.C. personale del candidato, all'indirizzo protocollo@cert.unipg.it; non saranno ritenute valide la domanda e la documentazione trasmesse da un indirizzo di posta elettronica non certificata.
- trasmissione a mezzo fax ai nn. 075/5852067 - 075/5852267.

Qualora il termine di 30 giorni per la scadenza cada in giorno di sabato o in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di 30 giorni per la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa documentazione, farà fede solo il timbro di arrivo del Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno **irricevibili** le domande e la relativa documentazione che perverranno oltre il termine di 30 giorni sopraindicato.

La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa, senza necessità di autenticazione, in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta, con firma autografa, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, pena l'esclusione. Qualora il documento di identità

non sia in corso di validità, il candidato dovrà, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12 del 3.9.2010, la trasmissione via PEC equivale alla sottoscrizione con firma autografa in presenza del dipendente addetto.

Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso (specificando il codice di avviamento postale) e, se possibile, il numero telefonico, il fax e l'indirizzo di posta elettronica, con espresso impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
2. indicazione del singolo ed esatto nome del corso di dottorato, per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione;
3. la propria cittadinanza;
4. di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri comunitari o extracomunitari);
5. il titolo di studio posseduto, richiesto ai sensi dell'art. 1 quale requisito di ammissione, nonché la data di conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato e la relativa votazione, ovvero il titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) se conseguito presso una Università straniera;
6. la/e lingua/e straniera/e la cui conoscenza sarà oggetto della prova di lingua in sede di prova orale;
7. la lingua in cui si chiede di sostenere tutte le prove di esame (se diversa da quella italiana);
8. di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
9. di essere/non essere cittadino extracomunitario titolare di Borsa di studio M.A.E.;
10. di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia cittadinanza, di cui una sia quella italiana;
11. solo per i portatori di handicap: l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 05/02/1992, n.104 (si dovrà produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, idonea certificazione medica, in originale o copia autenticata, attestante la disabilità che dà diritto ai benefici richiesti, **a pena di decadenza dai benefici stessi**).
12. solo per coloro che trasmettono la domanda via PEC o via fax: che quanto trasmesso in allegato alla domanda è conforme all'originale.

Qualora il candidato intenda partecipare al concorso per diversi corsi di dottorato, dovrà presentare distinte domande, e relativa documentazione, per ognuno di essi.

(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta produzione della documentazione richiesta per l'ammissione al presente

concorso e per la valutazione dei titoli, si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'art. 46 citato) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che la fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un titolo di studio, di un titolo di servizio è conforme all'originale) possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell'Unione Europea; i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, salvo che le leggi o i regolamenti concernenti l'immigrazione e la condizione dello straniero non dispongano diversamente, e salvo che l'utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive suddette sia consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali previsioni.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono regolarmente rese se sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero se sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. 445/2000 ai fini della loro validità ed efficacia (viene allegato al bando uno schema di tali dichiarazioni: Allegato B). L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R..

A ciascuna domanda i concorrenti debbono allegare:

- fotocopia di un documento di identità;
- **quietanza attestante il versamento di € 60,00** da effettuarsi su apposito modulo (distinto per ogni corso di dottorato e contraddistinto, oltre che dal nome del dottorato, anche dal numero che il corso stesso ha come riferimento nel Bando) scaricabile al sito web all'indirizzo www.unipg.it/studenti "Dottorati di ricerca" (**in nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo**);
- titolo di studio posseduto, nel rispetto delle seguenti forme:
 - per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in Italia: certificazione, in originale o copia autenticata, o copia dichiarata conforme all'originale, conformemente all'allegato B, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero autocertificazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28.12.2000, n.445, attestante il possesso del titolo di studio posseduto, richiesto ai sensi dell'art. 1 quale requisito di ammissione, nonché la data di conseguimento, l'Università che lo ha rilasciato e la relativa votazione;

- per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero: il diploma di laurea in originale o copia autenticata, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario) e relativa dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente per territorio nel Paese di conseguimento del titolo, nonché i documenti utili a consentire al Consiglio della Scuola interessata la dichiarazione di equipollenza (vedere **N.B.**);
- i titoli valutabili in relazione al corso di dottorato a cui si fa domanda di ammissione (vedere art.4 del presente Bando), nel rispetto delle forme di seguito specificate **a pena di non valutazione**:
 - originale o copia autenticata;
 - (limitatamente ai soggetti a ciò autorizzati, vedere N.B.) copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, resa utilizzando l'Allegato B;
 - (limitatamente ai soggetti a ciò autorizzati, vedere N.B.) autocertificazione del possesso dei titoli, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, resa utilizzando l'Allegato B; tale forma di presentazione del titolo non è valida per le tesi di laurea, le pubblicazioni e le lettere di referenza, che presuppongono, ai fini della valutazione, la lettura dei rispettivi contenuti;
 - ai titoli redatti in lingue diverse da quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui è consentito (vedere N.B.), redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal candidato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando l'Allegato B.

Sono valutabili ai fini del presente concorso le **pubblicazioni** (ivi compresi gli estratti di stampa) **edite entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, purché prodotte secondo le modalità sopraindicate.**

Per le pubblicazioni stampate in Italia anteriormente al 2.9.2006 devono essere stati adempiuti gli obblighi di cui al Decreto Luogotenenziale n. 660/1945; se stampate in Italia successivamente a tale data, deve essere stato effettuato il deposito legale nelle forme di cui al D.P.R. n. 252 del 3.5.2006.

Sul plico contenente la domanda e gli allegati sopraindicati, comprese le pubblicazioni, deve essere riportata la dicitura: "**Domanda di ammissione al corso di dottorato di ricerca in** **dell'Università degli Studi di Perugia – XXVII CICLO**", nonché il mittente.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Non saranno prese in considerazione le domande e la documentazione prevista dal presente articolo che non siano prodotte nel termine stabilito dal presente decreto.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio Concorsi (nn. telefonici 075/5852219 - 2045 - 2333 - e-mail: concorsi@unipg.it - rossana.ragni@unipg.it).

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma imputabili a disguidi postali o a disguidi tecnici del mezzo di trasmissione prescelto, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art.4

Selezioni per l'accesso

CORSI DI DOTTORATO AFFERENTI ALLA SCUOLA DI DOTTORATO IN "SCIENZE BIOLOGICHE, BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE" (dottorato n. 18], dottorato n. 19], dottorato n. 20]):

Selezione per titoli ed esami, in cui:

sono titoli valutabili:

- la tesi di laurea,
- le pubblicazioni,
- le esperienze professionali o altri titoli,
- le lettere di referenza di docenti italiani e stranieri;

le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in un colloquio, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, nel settore o nei settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato per cui il candidato ha presentato domanda di ammissione. La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere, nel rispetto delle competenze linguistiche indicate nella domanda di partecipazione.

La Commissione dispone di un numero complessivo di **100 punti**, di cui **30 punti** riservati ai titoli, **40 punti** riservati alla prova scritta e **30 punti** alla prova orale. La Commissione procede alla determinazione, nella seduta preliminare, dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'accesso.

La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione prima dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 28/40. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30.

Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in una lingua diversa dall'italiano. Tale richiesta del candidato è subordinata alla espressa accettazione da parte della Commissione giudicatrice, che sarà comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove d'accesso.

Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale, la Commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa.

Ultimata la prova orale, la Commissione redige la graduatoria generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio attribuito alle due prove e alla valutazione dei titoli.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'Università degli Studi di Perugia, nelle sedi che verranno indicate con le modalità di seguito esposte.

L'Avviso relativo al diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e del luogo in cui le medesime verranno espletate, o l'eventuale rinvio, sarà pubblicato all'Albo on line di questa Università, in data 8 novembre 2011 e sarà reso disponibile anche sul sito web all'indirizzo www.unipg.it/studenti, alla voce "dottorati di ricerca".

Ai candidati sarà comunque garantito un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di espletamento delle prove.

Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.

La mancata presentazione del candidato nel giorno, nell'ora e nel luogo di espletamento delle prove fissati equivarrà a implicita rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame di cui al presente articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purchè l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

I verbali delle selezioni devono essere trasmessi all'Amministrazione che provvede con Decreto rettorale all'approvazione degli atti del concorso, ovvero al rinvio degli stessi alla Commissione per eventuali regolarizzazioni ed integrazioni. Dopo l'approvazione, le graduatorie vengono pubblicate all'Albo on line dell'Università e rese disponibili **sul sito web all'indirizzo www.unipg.it/studenti, alla voce "dottorati di ricerca".**

Ai candidati è consentito l'accesso agli atti nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e dal Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso. L'Amministrazione può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.

Art.5

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformità alla normativa vigente presso l'Università degli Studi di Perugia.

Le Commissioni dovranno espletare tutte le prove concorsuali previste dal bando di concorso entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della nomina.

Art.6

Ammissione ai corsi

I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di merito, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di parità di merito, ai fini della graduatoria prevale il candidato più giovane di età, ma per l'assegnazione delle borse di studio prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente.

I candidati ammessi al corso decadono qualora non procedano all'immatricolazione ai sensi dell'art. 7 del presente bando entro il termine perentorio di 7 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle graduatorie all'Albo on line dell'Università. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.

In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

Per quanto riguarda l'ammissione di idonei in soprannumero, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2 punto c, dall'art. 22, comma 4, e dall'art. 25, comma 3, del Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi di dottorato.

Art.7

Documenti per l'immatricolazione

I candidati ammessi al corso devono presentare, entro il termine perentorio di giorni 7 a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo on line dell'Università della relativa graduatoria di merito, ovvero a quello del ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio Scuole di Dottorato e Assegni di Ricerca in caso di scorrimento della graduatoria medesima, i seguenti documenti:

- a) domanda di iscrizione al corso contenente:
 - autocertificazione di cittadinanza;
 - autocertificazione del diploma di laurea con la relativa votazione;
 - in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione o corso di laurea, l'impegno scritto a sospendere la frequenza;
 - dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di dottorato.
- b) fotocopia del documento di identità in corso di validità.

I cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

Art.8

Borse di studio

Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca – XXVII ciclo – di cui al presente bando, l'importo delle borse non può essere inferiore a quanto determinato dall'art. 1, 1° comma, lett. a) L. 3 agosto 1998 n. 315 e successive modificazioni. Esso è aumentato del 50 per cento in caso di soggiorno all'estero. Per le borse di studio finanziate da Enti esterni, l'eventuale incremento dell'importo conseguente ad attuazioni di disposizioni legislative e/o

regolamentari, sarà corrisposto dall'Ateneo solo a seguito dell'effettiva erogazione da parte dell'Ente finanziatore.

Le borse sono assegnate dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine della graduatoria di merito. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente.

Ove un vincitore borsista, rinunci in corso d'anno alla borsa, questa verrà assegnata al primo vincitore non borsista, per la parte residua. Nel caso di borsa finanziata in base ad un accordo con soggetti pubblici e/o privati, in cui sia stato specificato un progetto di ricerca, il dottorando subentrante dovrà accettare di proseguire la ricerca finanziata. La rinuncia alla borsa s'intende definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il Corso.

L'assegnazione di una borsa per la frequenza di un Corso è di regola compatibile con altri redditi, nei limiti stabiliti dalla legge.

Se è ammesso al Corso un pubblico dipendente, il suo trattamento è quello previsto dalle leggi in materia.

La borsa è erogata per l'intera durata del Corso. Il pagamento avviene al massimo ogni bimestre.

Ove una o più borse attribuite al Corso non siano assegnate, esse, su richiesta del Consiglio della Scuola, possono essere utilizzate per la stessa Scuola nel successivo ciclo. L'eventuale importo residuo di una borsa, derivante da rinuncia od esclusione di un dottorando, che non sia stata assegnata ad altro dottorando non borsista, può essere utilizzato per aumentare i posti assegnati alla medesima Scuola nel ciclo successivo, qualora sia possibile integrare il residuo. In caso contrario l'importo residuo sarà comunque riassegnato l'anno successivo alla stessa Scuola.

Art.9

Contributi per l'accesso e la frequenza

Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca – XXVII ciclo – di cui al presente bando, l'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi è graduato secondo fasce di condizione economica definite come segue:

Dottorandi che non fruiscono di borse di studio o che fruiscono di borse finanziate da soggetti pubblici o privati di cui all'art.3 co.1 punto d) del Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi Dottorato:

IMMATRICOLATI				
FASCE CONTRIBUTIVE A.A.2011/12		I rata*	II rata	TOTALE
F1	≤ €10.000,00	€ 142,09	0	€ 142,09
F2	€10.000,01 ≤ €15.000,00	€ 142,09	€ 151,27	€ 293,36
F3	€15.000,01 ≤ €20.000,00	€ 142,09	€ 410,66	€ 552,75
F4	€20.000,01 ≤ €25.000,00	€ 142,09	€ 601,35	€ 743,44
F5	€25.000,01 ≤ €30.000,00	€ 142,09	€ 761,13	€ 903,22
F6	€30.000,01 ≤ €40.000,00	€ 142,09	€ 889,63	€ 1.031,72
F7	€40.000,01 ≤ €50.000,00	€ 142,09	€ 996,28	€ 1.138,37
F8	€50.000,01 ≤ €60.000,00	€ 142,09	€ 1.110,89	€ 1.252,98
F9	€60.000,01 ≤ €70.000,00	€ 142,09	€ 1.174,14	€ 1.316,23
F10	> €70.000,01	€ 142,09	€ 1.260,24	€ 1.402,33
* TASSA REGIONALE € 77,47; INDENNITA' DI SPESE € 5000; BOLLO VIRTUALE € 14,62				

ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI				
FASCE CONTRIBUTIVE A.A.2011/12		I RATA**	II RATA	IMPORTO TOTALE
1	≤ €10.000,00	€ 127,47	0	€ 127,47
2	€10.000,01 ≤ €15.000,00	€ 127,47	€ 151,27	€ 278,74
3	€15.000,01 ≤ €20.000,00	€ 127,47	€ 410,66	€ 538,13
4	€20.000,01 ≤ €25.000,00	€ 127,47	€ 601,35	€ 728,82
5	€25.000,01 ≤ €30.000,00	€ 127,47	€ 761,13	€ 888,60
6	€30.000,01 ≤ €40.000,00	€ 127,47	€ 889,63	€ 1.017,10
7	€40.000,01 ≤ €50.000,00	€ 127,47	€ 996,28	€ 1.123,75
8	€50.000,01 ≤ €60.000,00	€ 127,47	€ 1.110,89	€ 1.238,36
9	€60.000,01 ≤ €70.000,00	€ 127,47	€ 1.174,14	€ 1.301,61
10	> €70.000,01	€ 127,47	€ 1.260,24	€ 1.387,71
** L'iscrizione agli anni successivi si perfeziona con il semplice pagamento della prima rata. Pertanto non essendo prevista alcuna domanda non è dovuto il bollo virtuale				
PORTATORI DI HANDICAP (CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 66%)				
Fascia Unica	Immatricolati	€ 142,09	-	€ 142,09
Fascia Unica	Iscritti anni successivi	€ 127,47	-	€ 127,47

Dottorandi che fruiscono di borse di studio finanziate con fondi di cui alle lettere a, b e c, comma 1 dell'art.3 del Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi di Dottorato

ISCRITTI E PORTATORI DI HANDICAP (CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 66%)				
REDDITO	TIPOLOGIA	I RATA	II RATA	IMPORTO TOTALE
Fascia Unica	Immatricolati *	€ 142,09	-	€ 142,09
Fascia Unica	Iscritti anni successivi **	€ 127,47	-	€ 127,47
* TASSA REGIONALE € 77,47; INDENNITA' DI SPESE € 50,00; BOLLO VIRTUALE € 14,62;				
** L'iscrizione agli anni successivi si perfeziona con il semplice pagamento della prima rata. Pertanto non essendo prevista alcuna domanda non è dovuto il bollo virtuale				

Altre tasse:

CONTRIBUTO PROVE DI ACCESSO	€ 60,00
RITIRO DIPLOMA TITOLO FINALE (comprensivo del Bollo virtuale vigente) da versare contestualmente alla presentazione della domanda per l'ammissione all'esame finale	€ 100,00
PROROGA DISCUSSIONE TITOLO FINALE	€ 200,00

I dottorandi che non fruiscono di borse di studio o che fruiscono di borse finanziate da soggetti pubblici o privati di cui all'art.3 co.1 punto d) del Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi di dottorato (prima tabella), per poter ottenere la riduzione dell'importo del contributo devono presentare al momento dell'iscrizione la documentazione relativa al reddito sui modelli disponibili presso l'Ufficio Dottorato e Assegni di Ricerca e in rete al sito www.unipg.it/studenti, alla voce dottorati di ricerca (modulo ISEE/ISEEU). La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione comporterà il collocamento d'ufficio nella fascia più alta di reddito.

Art. 10 Attività dei dottorandi

Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca – XXVII ciclo – di cui al presente bando, i diritti ed i doveri del dottorando sono stabiliti dai regolamenti delle Scuole.

In ogni caso il dottorando ha diritto:

- a) ad essere seguito da un tutore;
- b) alla verifica annuale del suo progetto formativo e di ricerca;
- c) alla sospensione della frequenza in caso di maternità o di grave malattia. Se la sospensione dura più di trenta giorni è sospesa anche l'erogazione della borsa, che verrà ripresa al termine della sospensione.

In ogni caso il dottorando ha il dovere:

- a) di svolgere il programma formativo stabilito;
- b) di non compiere attività incompatibili con la frequenza del Corso e comunque di rendere noto lo svolgimento di ogni ulteriore attività compiuta che potrebbe essere incompatibile con la frequenza del Corso;
- c) di presentare al collegio dei docenti, al termine di ogni anno, la relazione sulle attività svolte e sullo stato di avanzamento della ricerca;
- d) d'isciversi, se ammessi, all'anno successivo entro il 31 dicembre di ogni anno;
- e) di non iscriversi contemporaneamente a più Corsi o ad una Scuola di specializzazione;
- f) di presentare, al termine del Corso, una tesi di ricerca che giunga ad esprimere una valutazione personale sui temi trattati;
- g) di versare i contributi di cui all'art. 28 del Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi di dottorato.

Il dottorando è escluso:

- a) in caso di giudizio negativo del collegio dei docenti espresso a fine anno o per gravi inadempienze nell'attività di formazione;

b) in caso di svolgimento di attività incompatibili con la frequenza del Corso, fra le quali rientrano le prestazioni di lavoro non autorizzate dal collegio dei docenti;

c) per assenze ingiustificate;

d) in caso di mancato pagamento dei contributi annuali.

L'esclusione è deliberata dal collegio dei docenti e disposta dal Direttore della Scuola. L'interessato può appellarsi, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, al Senato Accademico che è tenuto a deliberare nei successivi sessanta giorni anche eventualmente per mezzo di una Commissione appositamente costituita.

L'esclusione comporta la revoca della borsa con l'obbligo di restituzione dei ratei già percepiti relativi all'anno per cui è stato emesso il provvedimento. In ogni caso il dottorando inadempiente non sarà ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo.

Art.11 Conferimento del titolo

Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca – XXVII ciclo – di cui al presente bando, il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore e si consegue a seguito del superamento dell'esame finale, consistente nella discussione pubblica della tesi da tenersi entro il 28 febbraio di ogni anno. L'esame può essere ripetuto una sola volta, senza proroga della borsa di studio. La tesi può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.

Successivamente al rilascio del titolo, l'Università cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

Gli accordi di cooperazione interuniversitari internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Art.12 Restituzione della documentazione presentata per l'ammissione

I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla data di pubblicazione all'Albo on line dell'Università del provvedimento di approvazione degli atti del concorso, non computando il periodo di sospensione dei termini giudiziari, ed entro i successivi due mesi, la restituzione della documentazione presentata.

La restituzione sarà effettuata, nei termini sopradetti e salvo eventuale contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a persona munita di delega. Trascorsi i termini di cui sopra, l'Università non è più responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione.

Art.13

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Perugia, per le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Università degli Studi di Perugia.

Art. 14

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di cui al presente decreto è la Dott.ssa Rossana Ragni – e-mail: rossana.ragni@unipg.it, tel. 075/5852219 – fax 075/5855168.

Art. 15

Pubblicità

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi. Verrà altresì pubblicato all'Albo on line dell'Università degli Studi di Perugia e sul sito web all'indirizzo: <http://www.unipg.it/studenti>, alla voce "dottorati di ricerca".

Art. 16

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando, si rimanda alla normativa vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto stabilito dal Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi di Dottorato, emanato con D.R. n. 1275 del 18.6.2008.

L DIRETTORE
AMMINISTRATIVO:

.....

IL DIRIGENTE:

.....

Il Resp. dell'Area:

.....

Il Resp. dell'Ufficio

.....

Il Resp. del Procedimento

.....

Trasmesso per la firma il:

.....

Perugia, 6.10.2011

p. IL RETTORE
Prof. Francesco BISTONI
F.to Prof. Antonio Pieretti